



Decreto Dirigenziale n. 81 del 10/06/2014

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 4 - Direzione Generale Tutela salute e coord. del Sistema Sanitario Regionale

U.O.D. 8 - UOD Politica del farmaco e dispositivi

Oggetto dell'Atto:

COMUNE DI SALERNO-FARMACIA URBANA N.6 - FARMACIA SOGLIA -
TRASFERIMENTO LOCALI DAL N.C.19 AI NUMERI 14/A E 15 DI PIAZZA XXIV MAGGIO -

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- **che** la d.ssa Aliberti Antonietta, nata a Pagani (SA) il 13.01.1977, cod. fisc. LBR NNT 77A53 G230N, è titolare della sede farmaceutica urbana n.6 del Comune di Salerno, ubicata in piazza XXIV maggio n.19, denominata farmacia "Soglia", giusta Decreto Dirigenziale dell'AGC 20, settore 10, Servizio 03, n.101 del 13.11.2006;

- **che** con istanza del 21.02.2013, acquisita in pari data al protocollo n.0132675 e successiva di rettifica acquisita al protocollo n.0220621 del 26.03.2013, la dr.ssa Aliberti Antonietta ha chiesto l'autorizzazione al trasferimento della farmacia nei nuovi locali ubicati in piazza XXIV maggio nn.14/a e 15, ai sensi dell'art.13 del DPR n.1275/1971 e dell'art.1 della legge n.362/1991;

- **che** Il Settore TAPAS di Salerno, con nota prot. n.0330040 del 10.05.2013, previa istruttoria, ha comunicato il diniego al trasferimento stante – soprattutto – il parere negativo espresso dal Comune di Salerno, in quanto la nuova ubicazione ricade fuori dell'ambito territoriale della propria sede e, le controdeduzioni con richiesta di applicazione dell'art. 22, comma 4° della legge regionale n.13/85, so no apparse non suffragate da sufficiente motivazione;

- **che** la d.ssa Aliberti Antonietta, con ricorso innanzi al T.A.R. Campania, Sezione staccata di Salerno, notificato alla G.R.C. , A.G.C. Assistenza Sanitaria – S.T.A.P. di Salerno in persona del legale rapp.te P.T. domiciliato presso la sede dell'Ufficio di via G, Clark n.103 – Salerno, ha impugnato il diniego succitato e il giudizio è sub iudice, pur non costituendosi la Regione Campania, giusta nota dell'Avvocatura Regionale prot. n.0521923 del 17.07.2013, che comunica al Settore di Salerno che: *“non sussiste allo stato interesse della Regione a costituirsi in giudizio in quanto il ricorso in questione non risulta notificato al rapp.te legale dell'Ente”*

- **che** in data 23.09.2013 la d.ssa Aliberti Antonietta, con nota assunta in pari data al n. di protocollo 0652844, ha riproposto la richiesta di trasferimento dell'esercizio farmaceutico nei locali di piazza XXIV maggio nn.14/a e 15, ai sensi dell'art.22, comma 4, L.R.C. n.13/85 e ss.m.ii;

- **che** il Dirigente del Settore T.A.P.A.S di Salerno, con nota prot. n.0696648 del 10.10.2013, ha comunicato alla d.ssa Aliberti Antonietta che, *“senza effettuare alcuna nuova istruttoria, né alcuna altra valutazione di interessi – si conferma quanto comunicatoLe con nota prot. n.0330040 del 10.05.2013, da Lei ricevuta in data 15.05.2013 con racc. A/R n.14921470921 – 7;*

- **che** la d.ssa Aliberti Antonietta ha impugnato innanzi il T.A.R. Campania, Sezione staccata di Salerno, la nota del Settore T.A.P.A.S di Salerno prot. n.0696648 del 10.10.2013;

VISTA la nota del 20.12.2013, prot.n.0880164, dell' A.G.C. Avvocatura - Settore Contenzioso Amministrativo e Tributario, acquisita agli atti in data 14.01.2014, prot.n.0023427, con la quale trasmette, per l'esecuzione, copia dell' ordinanza cautelare del TAR Campania sez. I di Salerno, n.802 del 19.12.2013, inerente il giudizio davanti al TAR promosso da Farmacia "Soglia";

ESAMINATA l'Ordinanza del T.A.R. Campania – Sezione staccata di Salerno, n.802 del 19.12.2013, con la quale il Tribunale accoglie, ai fini del riesame, l'istanza cautelare proposta dalla ricorrente, fissando la data del 19 giugno 2014 l'udienza per la trattazione dei profili di merito del ricorso;

TENUTO CONTO che la succitata Ordinanza del T.A.R. Campania – Sezione staccata di Salerno, n.802 del 19.12.2013, rileva che *“l'Amministrazione intimata, mediante il provvedimento impugnato, ha omesso di pronunciarsi, mediante una congrua motivazione, in ordine all'istanza presentata dalla parte ricorrente e che il violato obbligo di pronuncia espressa e motivata deriva da nuovi elementi adottati”,* evidenziando -il Giudice amministrativo – altresì, che i nuovi elementi *“si connettono essenzialmente all'introduzione di obblighi, a carico dei titolari di farmacie, che la parte ricorrente assume di non poter adeguatamente assolvere nei locali in cui essa esercita attualmente la sua attività”;*

RIESAMINATA l'istanza del 23.09.2013, acquisita in pari data al protocollo n.0652844, con la quale la dr.ssa Aliberti ha riproposto la richiesta di trasferimento dell'esercizio farmaceutico nei locali di piazza XXIV maggio nn.14/a e 15, ai sensi dell'art.22, comma 4, L.R.C. n.13/85 e ss.m.ii;

VISTA la nota della Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale – Ufficio di Salerno - , prot. n.0039744 del 20.01.2014, indirizzata alla d.ssa Aliberti Antonietta, alla società "Farmacia del Leone della d.ssa Elvira Carbonaro e C., al Sindaco di Salerno

ed all'ASL di Salerno, con la quale si comunica l'avvio del procedimento tendente all'autorizzazione del trasferimento della farmacia Soglia, con invito a controdedurre, senza rilievi dalle parti interessate; **VISTA** la nota della Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale – Ufficio di Salerno – prot. n. 0114340 del 17.02.2014, indirizzata alla d.ssa Aliberti Antonietta, alla società “Farmacia del Leone della d.ssa Elvira Carbonaro e C., e al Sindaco di Salerno, con la quale si comunica che a seguito di istruttoria compiuta, l'Ufficio ritiene si possa autorizzare il trasferimento dei locali della farmacia “Soglia”, previa produzione della documentazione di rito, con invito alle parti controinteressate a controdedurre, eventualmente, entro dieci giorni dal ricevimento della nota stessa, senza rilievi delle parti interessate;

ESAMINATO l'art. 22, comma quarto della legge regionale della Campania n.13 dell'8 marzo 1985, come modificato dalla legge regionale della Campania n.10 del 27 giugno 2011 che così recita:*per garantire il pubblico servizio, in casi di necessità o di urgenza per comprovati eccezionali motivi, la Giunta regionale, sentiti il Comune e l'Ordine provinciale dei Farmacisti competenti per territorio, con decreto dirigenziale autorizza il trasferimento dei locali di una farmacia anche al di fuori, purchè nelle immediate adiacenze, del perimetro della sede per la quale fu concessa l'autorizzazione”;*

VISTA la nota del Comune di Salerno - Settore Annona – a firma dell'ing. Elvira Cantarella, assunta al protocollo in data 30.01.2014 al n.0066861, con la quale si attesta: 1) i locali di piazza XXIV maggio nn.14/a e 15 non ricadono nell'ambito territoriale della sede farmaceutica n.6, ma nell'ambito della sede farmaceutica n.5; 2) i locali hanno una distanza dalle altre farmacie circostanti di oltre duecenti metri misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie; 3) il trasferimento **soddisferebbe le esigenze degli abitanti della zona, in quanto la distanza tra il vecchio e nuovo sito è minima;** (circa quindici metri);

VISTA la nota del Comune di Salerno - Settore Annona – a firma dell'ing. Elvira Cantarella, assunta al protocollo in data 13 febbraio 2014 al n.0104861, di trasmissione della relazione della Polizia Municipale - Nucleo di Polizia Giudiziaria – con la quale, attesta, tra l'altro, *“che in zona non risultano esserci eventuali altri locali dove poter trasferire l'esercizio farmaceutico”;*

VISTA la nota della Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale indirizzata al Sindaco del Comune di Salerno ed all'Ordine Provinciale dei Farmacisti di Salerno, prot. n.0359885 del 27.05.2014, inviata ai sensi del comma quarto dell'art. 22 della legge regionale della Campania n.13/85;

CONSIDERATO che alla surrichiamata nota del 27.05.2014, prot. n. 0359885, il Comune di Salerno vi ha prestato acquiescenza non avendo nulla eccepito nel termine fissato e, l'Ordine dei Farmacisti, con nota prot. n.0743 del 10.6.2014, in pari data assunta al protocollo al n.0394349, ha rappresentato: *“che qualora nel corso dell'istruttoria posta in essere da Codesta Spett.le Amministrazione, siano emerse tutte le evidenze propedeutiche all'applicazione della richiamata norma, non risulta esservi motivo ostativo alcuno al prosieguo del procedimento”;*

TENUTO CONTO che agli atti è depositata, allegata alla suddetta istanza la seguente documentazione:

1. **relata di pubblicazione** Albo Pretorio del Comune di Salerno n.145/2014, con il quale si attesta che l'istanza di trasferimento locali della farmacia “Soglia della dr.ssa Aliberti Antonietta è stata affissa dal 14.01.2014 al 29.01.2014;
2. **attestato della ASL SALERNO**, Struttura Affari Generali, Ufficio Delibere, prot.n.57del 05.02.2014, acquisito agli atti in data 10.02.2014 al protocollo n.0094896, con il quale si attesta che l'istanza di trasferimento, *ex art.22, comma 4, L.R.C. n.13/85 e ss.m.iii*, della farmacia “Soglia” della dr. ssa Aliberti Antonietta del Comune di Salerno è stata affissa all'Albo Pretorio Aziendale dal 20.01.2014 al 04.02.2014;
3. **nota** del 09.05.2014 della dr.ssa Aliberti Antonietta, acquisita in pari data al protocollo n.0320321, con la quale trasmette la seguente documentazione:
 - **relazione tecnica** di descrizione dei lavori di ristrutturazione dei locali siti in piazza XXIV maggio nn.14/a e 15, da adibire a farmacia, riportati nel N.C.E.U. del Comune di Salerno al foglio 62, part.212, sub 6 - 7 cat. C/1 classe 4, a firma del tecnico incaricato;
 - **planimetrie** del piano terra e del primo piano dei locali siti in piazza XXIV maggio nn.14/a e 15, a firma del tecnico incaricato;
 - **segnalazione certificata di inizio attività** presentata dalla dr.ssa Aliberti Antonietta al Comune di Salerno – Sportello Unico per le attività produttive, prot. A51751 del 19.03.2013, per i lavori di

manutenzione straordinaria per l'insediamento dell'attività produttiva di Farmacia nella categoria funzionale DT/5 con destinazione d'uso esercizi commerciali di vicinato sito in piazza XXIV maggio civ. 5 P.T. , con allegato fascicolo tecnico;

- **relazione asseverata** dal tecnico per i grafici, pianta, sezioni e prospetto, in varianti, contenenti lievi modifiche, presentata dall dr.ssa Aliberti al S.U.A.P. Comune di Salerno, in data 14.05.2013 prot. A86332;
- **dichiarazione di fine lavori** presentata dalla dr.ssa Aliberti Antonietta al Comune di Salerno – Sportello Unico per le attività produttive, prot. A73080 del 08.05.2014, **con certificazione di collaudo finale** a firma del tecnico incaricato;
- **domanda di rilascio del certificato di agibilità**, per le opere di ristrutturazione dei locali siti in piazza XXIV maggio nn.14/a e 15, da adibire a farmacia, riportati nel N.C.E.U. del Comune di Salerno al foglio 62, part.212, sub 6 – 7, presentata dalla dr.ssa Aliberti Antonietta al Comune di Salerno - Sportello Unico per L'Edilizia, in data 09.05.2014 , prot. A74184
- **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà**, resa dall'ingegnere Giovanni Postiglione, iscritto all'Ordine degli ingegneri di Salerno al n.5616, tecnico incaricato dalla dr.ssa Aliberti Antonietta per i lavori di ristrutturazione, con la quale certifica la conformità del progetto presentato alle vigenti norme igienico – sanitarie,

RITENUTO, di poter autorizzare il trasferimento della farmacia nei nuovi locali ubicati in piazza XXIV maggio nn.14/a e 15, ai sensi dell'art.22, comma 4, L.R.C. n.13/85 e ss.m.ii;

Visto, per quanto applicabile, il R.D. 30.09.1938 n.1706;

Vista la legge 02.04.68 n.475;

Visto, per quanto applicabile, il DPR 21.08.1971 n.1275;

Visto l'art.31 dello Statuto della Regione Campania;

Vista la L.R. 14.05.1975 n.29;

Vista la L.R. 05.06.1975 n.61;

Vista la L.R. 08.03.1985 n.13;

Vista la L.R. 07.12.1993 n.44;

Vista la legge 22.12.1984 n.892;

Vista la legge 08.11.1991 n.362;

Vista la legge 04.08.2006 n.248;

Visto l'art.16 L.R. n.1 del 19.01.2007;

Vista la legge n.27 del 24.03.2012;

Vista la D.G.R.C. n. 612 del 29.10.2011 di approvazione del Regolamento n.12 “Ordinamento amministrativo della G.R.C.” pubblicato sul BURC n.77 del 16.12.2011;

Visto il vigente Regolamento n.12/2011 e ss. mm. ii;

Visto l'art.6 comma 1 del citato Regolamento;

Vista la D.G.R. n.191/2012 con la quale in attuazione di quanto previsto dal citato regolamento n.12/2011, sono state individuate, in 350, il numero massimo delle strutture ordinamentali da istituire;

Vista la D.G.R.C. n.478/2012, successivamente modificata dalla D.G.R.C n.528/2012 di approvazione ai sensi del regolamento n.12/2011, delle strutture ordinamentali sulla base delle competenze da svolgere;

Vista la D.G.R.C. n.479/2012 e ss.mm.ii., di approvazione del “Displinare per il conferimento degli incarichi dirigenziali ai dirigenti di ruolo della Giunta Regionale della Campania”;

Vista la D.G.R.C. n.614/2012 con la quale sono stati conferiti gli incarichi di dirigente delle strutture di Staff ai Dipartimenti, costituite con DD.G.R.C. nn.344 e 345 del 10.07.2012 e nn. 437, 438 e 439 del 09.08. 2012;

Vista la D.G.R.C. n.427 del 27.09.2013 di conferimento degli incarichi dirigenziali e il relativo allegato “A”;

Vista la D.G.R.C. n. 488 del 31.10.2013 con la quale è stato disposto tra l'altro il conferimento dell'incarico di responsabile della U.O.D. Politica del Farmaco e Dispositivi;

Viste le note prot. n.2178/SP del 24.10.2013 e nn. 2245/SP e 2248/SP del 31.10.2013 dell'Assessore alle Risorse Umane;

Visto il DPGR n. 284 del 13.11.2013 di conferimento incarico al Dirigente della U.O.D. Politica del Farmaco e Dispositivi;

Vista la nota prot. n. 0126952 del 21.02.2014 Dipartimento n. 54 –Direzione Generale n. 10 ;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal funzionario della U.O.D. Politica del Farmaco e Dispositivi nonché dalla espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso;

DECRETA

per tutto quanto espresso in premessa che qui s'intende integralmente riportato:

- 1) DI AUTORIZZARE** il trasferimento della sede farmaceutica urbana n.6 del Comune di Salerno, ubicata in piazza XXIV maggio n.19, denominata farmacia "Soglia" nei nuovi locali ubicati in piazza XXIV maggio nn.14/a e 15, ai sensi dell'art.22, comma 4, L.R.C. n.13 del 08 marzo 1985, così come modificato dall'art. 2 della L.R.C. n.10 del 27 giugno 2011;
- 2) DI INCARICARE** il responsabile del procedimento degli adempimenti consequenziali;
- 3) DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento: al Sindaco del Comune di Salerno e all'ASL di Salerno, per quanto di competenza; all'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Salerno per conoscenza; al B.U.R.C. per la pubblicazione ai sensi della L.R. 05.06.1975 n.61.

IL DIRIGENTE
- DR. NICOLA D'ALTERIO -